

blicità per il fatto che gli annuari sono capillarmente distribuiti a tutti gli abbonati al telefono e che i messaggi pubblicitari hanno una durata annuale e sono volti a influenzare e a indirizzare la ricerca dei consumatori.

Nel mercato della raccolta pubblicitaria sugli annuari telefonici e categorici, Telecom Italia era presente attraverso la controllata Seat Pagine Gialle, che pubblicava, tra l'altro, l'Elenco Ufficiale abbonati al servizio telefonico nonché le Pagine Gialle, con una quota pari all'89%. Pagine Italia, tramite il ramo d'azienda Pagine Utili, era invece presente con "Pagine Utili" e "Pagine Utili Affari", con una quota pari a circa il 5%.

Per effetto dell'operazione il gruppo Telecom Italia, che già deteneva una posizione dominante sul mercato nazionale della raccolta pubblicitaria sugli annuari telefonici e categorici, avrebbe acquisito il secondo operatore e unico concorrente in grado di competere sull'intero territorio nazionale. Oltre a queste due società, risultavano infatti presenti solo alcuni piccoli operatori locali, che detenevano quote di mercato del tutto marginali. L'operazione appariva quindi idonea non soltanto a determinare l'eliminazione del maggior concorrente di Telecom Italia, comportando la costituzione di una posizione di sostanziale monopolio nel mercato rilevante, ma anche a compromettere gravemente la concorrenza potenziale, accrescendo le già elevate barriere che condizionavano l'ingresso di nuovi operatori e che erano principalmente ascrivibili alla disponibilità di un marchio affermato, alla creazione di una rete di agenzie per la raccolta delle inserzioni pubblicitarie e alla costituzione di una struttura commerciale per la distribuzione degli annuari. In considerazione dei rilievi formulati dall'Autorità nel corso dell'istruttoria, le parti hanno ritirato la notificazione e l'istruttoria è stata chiusa con un non luogo a provvedere.

SPACE SAT-TELIT MOBILE TERMINALS

Nel giugno 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Space Sat SA per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione. L'operazione, comunicata tardivamente all'Autorità, riguardava l'acquisizione del controllo esclusivo della società Telit Mobile Terminals Spa, operante nel settore delle telecomunicazioni mobili e, in particolare, nell'attività di progettazione e produzione di terminali per reti radiomobili.

L'operazione in esame, comportando l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, risultava soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'impresa acquisita era superiore alla soglia prevista dall'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90. In considerazione del fatto che Space Sat aveva provveduto a comunicare spontaneamente, seppur tardivamente, l'operazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno comminare alla società acquirente una sanzione amministrativa pari a circa 3 mila euro.

PARERE IN MATERIA DI PARITÀ DI TRATTAMENTO INTERNA-ESTERNA DA PARTE DEGLI OPERATORI AVENTI NOTEVOLE FORZA DI MERCATO NELLA TELEFONIA FISSA

Nell'aprile 2002 l'Autorità, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha reso un parere in merito allo schema di provvedimento riguardante le misure atte ad assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento interna-esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa.

Nel parere l'Autorità ha, in via preliminare, rilevato che la struttura del mercato italiano delle telecomunicazioni fisse è attualmente caratterizzata dalla posizione di dominanza, se non di monopolio, di Telecom Italia nel mercato della rete d'accesso locale. Ciò è determinato da una serie di fattori quali, in primo luogo, l'elevato costo di riproduzione delle infrastrutture diffuse a livello locale, nonché l'assenza di piattaforme tecnologiche che consentano la costruzione di reti locali alternative a quelle dell'*incumbent*. A tale ultimo riguardo, l'Autorità ha infatti posto in evidenza che in Italia il *wireless local loop* (accesso via radio) non è ancora operativo e la penetrazione del cavo è ancora del tutto marginale. Inoltre, lo sviluppo dell'accesso disaggregato al circuito locale (cosiddetto *unbundling* del *local loop*), che dovrebbe nel medio-lungo periodo garantire l'eliminazione di posizioni di dominanza nell'accesso locale, è in una fase iniziale e non appare aver ancora prodotto effetti concreti di apertura del mercato. Infine, Telecom Italia detiene tuttora una posizione di forte dominanza nei mercati a valle dell'offerta di servizi di telecomunicazioni.

In tale contesto, l'Autorità ha dunque ribadito quanto già sostenuto in termini più generali in materia di individuazione delle misure più appropriate a garantire esiti concorrenziali nei casi di soggetti verticalmente integrati a monte che competono a valle in mercati liberalizzati. In particolare, l'Autorità ha sottolineato che, da un punto di vista concorrenziale, la soluzione più idonea a garantire il rispetto del principio di parità tra i diversi operatori sia quella di una separazione strutturale proprietaria, o comunque almeno societaria, delle attività di gestione dei servizi di rete da quelle di fornitura di servizi finali dell'operatore verticalmente integrato. Una tale soluzione imporrebbe infatti in capo all'operatore notificato una più corretta imputazione dei costi congiunti, riducendo la possibilità di artificiose attribuzioni miranti all'innalzamento dei costi dei fattori intermedi acquistati dai concorrenti e attenuando le asimmetrie informative cui è soggetto il regolamentatore. Inoltre, in un contesto di obiettivi aziendali distinti per la società di gestione della rete e per quella di fornitura dei servizi, una tale separazione consentirebbe di eliminare gli incentivi all'adozione di comportamenti anticoncorrenziali di indebito sfruttamento nei mercati a valle dei vantaggi informativi derivanti da un'integrazione nei mercati a monte.

Con riguardo all'eventuale implementazione di una metodologia generale di definizione di soglie di prezzo per la verifica della compatibilità delle offerte commerciali dell'operatore dominante con condizioni concorrenziali dei mercati, l'Autorità ha osservato, in primo luogo, che l'applicazione di tale metodologia lascerebbe comunque impregiudicata l'applicazione della legge n. 287/90 nel caso di violazioni concorrenziali. Con particolare riferimento al meccanismo dei test di prezzo individuato nello schema di provvedimento, l'Autorità ha posto in evidenza che tale sistema non sembrava offrire alcun adeguato incentivo alla realizzazione di possibili guadagni di efficienza da parte degli operatori alternativi, stimando i costi di un operatore efficiente sulla base dei costi operativi dell'operatore dominante e individuando, in definitiva, soglie minime di prezzo particolarmente elevate. Allo stesso tempo, lo schema proposto non consentiva di trasferire ai consumatori gli eventuali guadagni di efficienza conseguiti dagli operatori alternativi, poiché disincentivava questi ultimi dall'investire nella realizzazione di infrastrutture alternative di rete, determinando in tal modo una cristallizzazione della struttura di mercato esistente. Nella delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni³⁷ sono state accolte le osservazioni dell'Autorità relativamente ai costi operativi dell'operatore efficiente: in particolare, è stata prevista, in una fase di prima applicazione, una formulazione alternativa dei costi operativi pari al 35% dei costi di rete e di interconnessione sostenuti dall'operatore dominante.

PARERE IN MERITO AGLI OPERATORI CON NOTEVOLE FORZA DI MERCATO NEI SERVIZI DI ACCESSO A INTERNET

Nel giugno 2002 l'Autorità, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha espresso un parere in merito ad alcune disposizioni contenute nella legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso a Internet", che, nell'introdurre una serie di modifiche regolamentari in materia di definizione dei rapporti economici tra gli operatori nei mercati dei servizi di accesso a Internet, hanno previsto che *"l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso a Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318"*. In via preliminare, l'Autorità ha sottolineato le difficoltà insite nell'eventuale definizione di nuovi mercati rilevanti ai fini della notifica di operatori con notevole forza di mercato, sia con riferimento al quadro regolamentare vigente, sia alla luce del nuovo pacchetto di direttive recentemente approvate in ambito comunitario.

³⁷ Delibera n. 152/02/CONS, "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2002, n. 153.

In relazione all'applicabilità della norma al quadro regolamentare vigente, l'Autorità ha posto in evidenza che quest'ultimo, in coerenza con le corrispondenti definizioni comunitarie, identifica, ai fini della notifica di operatori con notevole forza di mercato, quattro mercati rilevanti nel settore delle telecomunicazioni, ovvero: *i*) il mercato nazionale dell'interconnessione con riferimento sia alle reti telefoniche pubbliche fisse che alle reti di telefonia mobile; *ii*) il mercato della fornitura di linee affittate; *iii*) il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa; *iv*) il mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica mobile. Al riguardo, l'Autorità ha sottolineato che un ampliamento dei suddetti mercati fino a ricomprendervi il mercato dell'accesso a Internet, con modalità a banda stretta, a banda larga o mobile, al fine di sottoporlo a specifica regolazione, così come ipotizzato dall'Autorità di settore, non risulterebbe coerente con la vigente disciplina nazionale che, in conformità con quella comunitaria, considera tali servizi liberalizzati dal 1990 ed esercitabili in semplice regime autorizzatorio.

Con riferimento al nuovo quadro regolamentare comunitario, l'Autorità ha sottolineato come esso innovi in modo significativo non solo le metodologie, ma gli stessi principi regolamentari applicabili al settore, modificando tra l'altro lo stesso concetto di "notevole forza di mercato" nel senso di farlo coincidere con la nozione di dominanza, singola o collettiva, utilizzata nella disciplina a tutela della concorrenza. In tale contesto, l'Autorità ha inteso dunque richiamare l'attenzione sul rischio che un'eventuale definizione a livello nazionale di mercati rilevanti non ricompresi nelle definizioni comunitarie, in particolare qualora ciò comportasse l'identificazione di operatori cui imporre specifici obblighi regolamentari, potrebbe preconstituire un quadro di regolazione nel nostro paese peculiare rispetto a quello adottato nel resto della Comunità.

In conclusione, l'Autorità ha evidenziato che un'eventuale definizione di mercati nuovi a fini regolamentari non possa prescindere da una preliminare analisi della rispondenza e della coerenza generale dell'eventuale intervento regolamentare nazionale con i principi che informano la nuova disciplina comunitaria di settore, che ha fra i suoi principali obiettivi quello di stabilire un quadro regolamentare armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione in tutto il territorio dell'Unione europea. In ogni caso, l'Autorità ha auspicato che l'eventuale aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato, non venga effettuato ricorrendo alla mera applicazione del criterio della quota di mercato del 25%, ma tenga anche conto degli altri criteri previsti dalla normativa vigente, quali l'effettiva capacità di influenzare le condizioni di mercato, il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, l'accesso alle risorse finanziarie, nonché l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha comunque provveduto a definire i nuovi mercati dell'accesso a Internet, notificando quali operatori con notevole forza di mercato Telecom Italia e Wind³⁸.

³⁸ Delibera n. 219/02/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2002, n. 192.

PARERE IN MERITO ALLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI FREQUENZE NELLE BANDE GSM

Nell'agosto 2002 l'Autorità ha espresso un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, in merito allo schema di provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo alle procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nella banda GSM.

L'Autorità ha, in via preliminare, richiamato l'attenzione sui principi comunitari contenuti nella direttiva quadro 2002/21/CE che prevede che gli Stati membri garantiscano l'allocazione e l'assegnazione delle radiofrequenze sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. In tal senso, l'Autorità ha ritenuto che l'assegnazione prevista nello schema di provvedimento, in quanto fondata sulla semplice richiesta da parte degli attuali gestori GSM che risentono di problemi di congestionamento delle reti, possa essere giustificata solo limitatamente al caso specifico. In generale, infatti, l'Autorità ha richiamato l'attenzione sulla necessità che le frequenze rese via via disponibili dal Ministero della Difesa e a seguito dell'interruzione del servizio TACS, siano assegnate per mezzo di procedure concorsuali che consentano anche di verificare l'eventuale interesse da parte di nuovi entranti.

L'Autorità ha, inoltre, ricordato che la normativa comunitaria già prevede, all'articolo 9 della direttiva quadro 2002/21/CE, la possibilità che gli Stati membri introducano meccanismi che consentano un uso flessibile delle risorse frequenziali, quali ad esempio forme di negoziazione secondaria tra imprese dei diritti d'uso sulle risorse frequenziali (cosiddetto *frequency trading*), al fine di scongiurare il rischio di eventuali allocazioni inefficienti di tali risorse scarse. Al riguardo, l'Autorità ha posto in evidenza che l'acquisizione della disponibilità di frequenze tramite negoziazione tra imprese è qualificabile come operazione di concentrazione e sarebbe dunque sottoposta al controllo *ex ante* previsto dalla legge n. 287/90. L'Autorità ha, altresì, sottolineato che la previsione contenuta nello schema di provvedimento, che fissa una soglia massima alle frequenze GSM di cui ciascun operatore può disporre, benché giustificata alla luce dell'attuale contesto regolamentare, qualora estesa anche alle negoziazioni delle frequenze tra imprese, rischi di limitare l'efficienza del sistema di allocazione delle licenze. Infine, l'Autorità ha auspicato che i possibili cambiamenti di destinazioni d'uso delle frequenze dai servizi GSM ai servizi di ultima generazione (cosiddetto *re-farming*) avvengano attraverso meccanismi di allocazione che rispondano al principio di non discriminazione e che garantiscano a tutti gli operatori parità di condizioni concorrenziali.

Nella delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni³⁹ sono stati parzialmente recepiti i suggerimenti dell'Autorità: in particolare, all'articolo 3 è stata prevista una revisione annuale del tetto di banda di 25 MHz

³⁹ Delibera n. 286/02/CONS, "Procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2002, n. 237.

concesso a ciascun operatore, così come l'introduzione di misure per l'assegnazione delle ulteriori frequenze GSM che saranno eventualmente disponibili sulla base di procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, anche aperte a eventuali nuovi licenziatari, in linea con il quadro normativo nazionale e comunitario; all'articolo 8 è stata, invece, disposta l'esclusiva destinazione delle frequenze assegnate con il provvedimento al servizio GSM, escludendo quindi che si possa dar luogo a processi di *re-farming*.

PARERE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nel luglio 2002 l'Autorità ha espresso un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, in relazione a uno schema di decreto del Ministero delle Comunicazioni recante alcune modifiche alle disposizioni che regolano la durata delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni. In particolare, tale schema di decreto prevedeva che il termine di durata delle licenze individuali, regolato dall'articolo 6 del Dpr 19 settembre 1997, n. 318, fosse portato da quindici a venti anni con efficacia retroattiva anche per le licenze già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Nel proprio parere l'Autorità ha rilevato che, sebbene la normativa comunitaria in merito (articolo 8, comma 4 della direttiva 97/13/CE, cosiddetta direttiva licenze) consenta ai singoli Stati membri di modificare le condizioni relative a una licenza individuale, tali modifiche devono avvenire in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata. In tale contesto, l'Autorità ha sottolineato che la modifica proposta avrebbe comportato effetti di tipo diverso nel caso del settore della telefonia fissa rispetto a quello dei servizi mobili. Nel primo caso, l'Autorità ha rilevato che il prolungamento della durata delle licenze non riduceva le possibilità di ingresso di altri operatori, atteso che il rilascio di ulteriori licenze non è condizionato dalla disponibilità di risorse scarse. Al contrario, nel settore dei servizi di telefonia mobile, la modifica proposta risultava suscettibile di compromettere l'affidabilità del sistema delle regole che governano i meccanismi di selezione competitiva. Infatti, laddove esiste una scarsità delle risorse frequenziali, come nel caso dei servizi mobili, assegnate attraverso meccanismi di selezione competitiva, la modifica della durata della licenza incide sul valore attuale delle frequenze e, dunque, su una delle condizioni fondamentali in base alle quali si è svolta la gara.

L'Autorità ha pertanto auspicato che il Governo, nel decidere in merito alla modifica della durata delle licenze nel settore delle telecomunicazioni, tenga in considerazione gli equilibri concorrenziali tra gli operatori, sia attuali che potenziali. I suggerimenti dell'Autorità non sono stati tuttavia accolti nella versione definitiva del decreto⁴⁰.

⁴⁰ Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211.

PARERE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE E RICHIESTA DI MODIFICA DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO 2002 DI TELECOM ITALIA

Nell'ottobre 2002 l'Autorità ha reso un parere in merito allo schema di provvedimento concernente la valutazione e la richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2002, predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nel parere l'Autorità ha, in via generale, sottolineato l'esigenza, già evidenziata in passato, che l'Offerta di Interconnessione di Riferimento (OIR) sia valutata e approvata con un congruo anticipo rispetto all'anno di effettiva applicazione. Ciò al fine di eliminare l'incertezza nelle transazioni fra operatori, garantendo una corrispondenza temporale fra prezzi e costi delle prestazioni offerte. In tal senso, l'Autorità ha auspicato che, nella delibera relativa all'approvazione dell'OIR 2002, fosse fissato un termine breve entro il quale Telecom Italia dovesse presentare l'Offerta di Interconnessione per il 2003.

L'Autorità ha, inoltre, ribadito la necessità che la valutazione e la verifica della congruenza dei costi dichiarati da Telecom Italia rispetto ai dati di contabilità regolatoria per l'esercizio di riferimento, certificati dal soggetto indipendente nominato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del Dpr n. 318/97, costituisca un prerequisito indispensabile per ogni attività di regolamentazione in materia. Ciò con particolare riferimento alla previsione di un passaggio alla metodologia di valorizzazione dei costi di interconnessione basata sui valori incrementali di lungo periodo, nonché all'introduzione di un meccanismo di fissazione di un livello minimo di riduzione percentuale delle tariffe di interconnessione rispetto a quelle applicate negli anni precedenti (cosiddetto *network cap*). L'introduzione di tali meccanismi di riduzione programmata dei costi di interconnessione, ormai improcrastinabile in quanto necessaria a incentivare l'*incumbent* nella realizzazione di significativi e costanti guadagni di efficienza, presuppone infatti una determinazione dei livelli tariffari di base fondata sui costi effettivi di interconnessione e un'attenta valutazione degli incrementi di efficienza attesi, entrambi elementi che non possono essere disgiunti da una adeguata e completa conoscenza dei costi sostenuti da Telecom Italia.

Per quanto riguarda le dinamiche di mercato di più lungo periodo, l'Autorità ha sottolineato che la definizione delle condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di servizi di accesso disaggregato alla rete locale (cosiddetto *Local Loop Unbundling*, LLU) dell'*incumbent* assuma una rilevanza strategica, in considerazione del fatto che tale modalità di accesso appare lo strumento più adatto a garantire, nel medio-lungo termine, l'eliminazione delle posizioni dominanti nei mercati delle infrastrutture e, in particolare, di quelle componenti di rete che, difficilmente duplicabili, garantiscono l'accesso agli utenti finali. A tale riguardo, l'Autorità, condividendo la posizione espressa nello schema di provvedimento, ha ritenuto di grande importanza un deciso intervento regolamentare volto sia a ripristinare le condizioni di parità

di trattamento tra gli operatori interconnessi e le direzioni commerciali di Telecom Italia, sia a ridurre le tariffe dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione, allineandoli ai relativi costi storici.

In relazione, infine, alla specifica questione della remunerazione richiesta da Telecom Italia ad altri operatori per i servizi di fatturazione e rischio insolvenza nei servizi offerti su numerazioni non geografiche, l'Autorità ha ritenuto che la materia fosse più correttamente trattabile a livello di specifici rapporti negoziali da stipularsi fra Telecom Italia e i diversi operatori interessati, anche con riferimento alla possibilità di condivisione delle eventuali procedure di recupero dei crediti, senza la necessità di uno specifico intervento di regolazione in merito. In tale contesto, l'Autorità ha, inoltre, rilevato che le percentuali sul fatturato di competenza di Telecom Italia per la prestazione dei servizi di fatturazione e rischio insolvenza, così come definite sia dalla stessa società nell'ambito dell'OIR 2002 sia nello schema di provvedimento, apparivano, anche alla luce dei relativi *benchmark* europei, piuttosto elevate nei livelli e non sempre condivisibili nelle voci individuate.

Nella delibera definitiva⁴¹, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenendo in parte conto del parere espresso dall'Autorità, ha deciso che le condizioni relative al rischio d'insolvenza dovessero essere escluse dall'Offerta di Riferimento, divenendo oggetto di consuntivi periodici tra gli operatori, sulla base di specifici accordi negoziali.

PARERE IN MERITO ALL'IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI AVENTI NOTEVOLE FORZA DI MERCATO PER L'ANNO 2000

Nell'ottobre 2002 l'Autorità, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha reso un parere in merito allo schema di provvedimento recante "Identificazione degli operatori aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000". In particolare, in tale schema venivano identificati come operatori con notevole forza di mercato per l'anno 2000 le società Telecom Italia, per quanto riguarda i mercati nazionali dei servizi/reti di telefonia pubblica fissa, dei sistemi di linee affittate e dell'interconnessione, e Telecom Italia Mobile e Vodafone Omnitel, nei mercati nazionali dei sistemi di comunicazione mobili a uso pubblico e dell'interconnessione.

L'Autorità ha innanzitutto considerato metodologicamente corretto, a fronte di significativi mutamenti del quadro regolamentare a livello comunitario, il ricorso alla disciplina comunitaria ONP (*Open Network Provision*) e alla corrispondente normativa nazionale di attuazione in materia di identificazione dei mercati rilevanti del prodotto e di applicazione dei criteri quantitativi e qualitativi ai fini dell'individuazione dei soggetti con notevole forza di mercato, in ragione del fatto che lo schema di provvedimento si riferiva alla posizione degli operatori interessati con riferimento all'anno 2000. In tutti i

⁴¹ Delibera n. 02/03/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2003, n. 82.

mercati individuati, infatti, a esclusione di quello dell'interconnessione, gli operatori di telecomunicazioni identificati risultavano detenere quote di mercato, valorizzate in termini di ricavi, ampiamente superiori al valore del 25%, soglia prevista a livello normativo quale parametro quantitativo presuntivo dell'esistenza di una notevole forza di mercato.

Con particolare riguardo al mercato nazionale dell'interconnessione, dall'analisi effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è emerso che Telecom Italia deteneva nel 2000 una quota pari all'11% del mercato in termini di ricavi, pur gestendo il 68% dei relativi volumi di traffico. Tale asimmetria nella valorizzazione delle quote di Telecom Italia in termini di ricavi o di volumi di traffico derivava dalla forte divergenza di valore unitario tra la terminazione su rete mobile e quella su rete fissa. In tale contesto, l'Autorità ha rilevato l'opportunità di valutare con maggiore attenzione la sussistenza dei presupposti per la notifica di Telecom Italia quale organismo con notevole forza di mercato anche nell'offerta dei servizi di interconnessione, utilizzando l'insieme dei criteri qualitativi previsti dalla normativa vigente e tenendo dunque conto: dell'indubbia e significativa esperienza di tale operatore nella fornitura di prodotti e servizi, della facilità di accesso alle risorse finanziarie e, soprattutto, del persistere in capo alla società di una posizione di assoluta preminenza nell'accesso su rete fissa alla clientela finale. In tal senso, infatti, il controllo indiscusso dell'accesso alla clientela finale, unitamente alla disponibilità delle risorse intermedie in capo a tale operatore verticalmente integrato, sono stati considerati idonei a determinare una rilevante capacità di influenzare le condizioni del mercato e di incidere sulla capacità di offerta degli operatori concorrenti in termini di costi, tempi di fornitura e tipologia dei servizi. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto di dover confermare, con attenzione agli aspetti strutturali del mercato dell'interconnessione, la sussistenza in capo a Telecom Italia dei presupposti per la notifica quale organismo con notevole forza di mercato nel 2000 anche nell'offerta dei servizi di interconnessione.

In relazione al procedimento avviato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'agosto 2002 ai fini dell'identificazione degli organismi con notevole forza di mercato per l'anno 2001, l'Autorità ha poi sviluppato alcune considerazioni in merito alla necessità di rivalutare i criteri di definizione dei mercati e di pervenire all'individuazione di una posizione di mercato degli operatori più aderente alla realtà economica, sia con riferimento alle condizioni concorrenziali nei servizi su rete fissa, sia in relazione agli assetti competitivi nei servizi su rete mobile. In particolare, l'Autorità, stante la peculiarità del mercato nazionale dell'interconnessione caratterizzato da una particolare rilevanza del traffico su rete mobile e da una significativa differenza nella rilevazione delle quote di mercato degli operatori fissi e mobili in termini di ricavi e di volumi di traffico, ha sollecitato una modifica della definizione del mercato nazionale dell'interconnessione che tenesse conto dell'opportunità di distinguere il mercato in funzione della tipologia della terminazione, su rete mobile o su rete fissa.

*PARERE IN MERITO AL MECCANISMO DI PROGRAMMAZIONE DEI PREZZI MASSIMI DI
TERMINAZIONE PRATICATI DAGLI OPERATORI DI RETE MOBILE NOTIFICATI E
REGOLAMENTAZIONE DEI PREZZI DELLE CHIAMATE FISSO-MOBILE*

Nel dicembre 2002 l'Autorità ha reso un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, sullo schema di provvedimento "Introduzione di un meccanismo di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati", predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'Autorità ha in primo luogo ricordato che, con la precedente delibera n. 338/99, l'Autorità di regolamentazione era pervenuta, sulla base del principio dell'orientamento al costo, alla definizione di valori medi massimi pari a, rispettivamente, 360 lire/min., per la terminazione delle chiamate sulle reti mobili di Tim e Omnitel, e a 110 lire/min., per la *retention* di Telecom Italia (corrispondenti attualmente a circa 18,6 € cent. e 5,7 € cent.). Nel periodo successivo, pur a fronte di una consistente riduzione dei prezzi degli altri servizi di telecomunicazioni e di un rilevante sviluppo del mercato mobile, le condizioni economiche per il servizio fisso-mobile si sono mantenute sostanzialmente stabili, come effetto dell'invarianza del valore di *retention* applicato da Telecom Italia e della scarsissima riduzione autonoma da parte degli operatori mobili del valore medio massimo dei prezzi di terminazione, che è stata limitata a circa il 4% annuo. Ciò in un contesto in cui i valori delle condizioni economiche di terminazione praticate in Italia risultano generalmente più elevati rispetto a quelli applicati nella maggioranza degli altri Paesi europei.

Alla luce di ciò, considerato il permanere in Italia di una strutturale incapacità di raggiungere autonomamente risultati concorrenziali nel mercato delle comunicazioni fisso-mobile, l'Autorità ha condiviso pienamente la necessità di introdurre, a completamento dell'attività regolamentare finora svolta, meccanismi di riduzione programmata pluriennale dei prezzi di terminazione per gli operatori notificati (cosiddetto *network cap*) che, attraverso la predefinizione di un incremento atteso di produttività in un periodo di tempo predeterminato, garantiscano al consumatore la possibilità di appropriarsi dei guadagni di efficienza e incentivino gli operatori mobili al raggiungimento della massima efficienza.

L'Autorità ha, in particolare, sottolineato l'estrema rilevanza, a fini concorrenziali, dell'individuazione di un corretto valore di partenza per il meccanismo del *network cap*, valore che dovrebbe essere individuato in modo da rispecchiare al meglio il reale e attuale impegno di risorse da parte delle imprese per la fornitura del servizio oggetto di regolamentazione. Considerato che la base di calcolo più adeguata a rappresentare i costi di interconnessione con le reti radiomobili è costituita da una metodologia contabile di tipo *Long Run Incremental Costs* (LRIC), l'Autorità ha osservato, tuttavia, come i dati di costo forniti dagli operatori non apparivano definire una base contabile adatta rispetto alle esigenze regolamentari: infatti, in primo luogo,

essi erano relativi agli anni 1999 e 2000 e quindi inadatti a costituire un riferimento valido per stabilire un orientamento al costo dei prezzi di terminazione a partire dal 2003; in secondo luogo, essi risultavano basati sul metodo dei costi storici pienamente allocati, che non consente la corretta individuazione dei costi effettivamente attribuibili a ciascun servizio.

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha riaffermato l'utilità e la correttezza dell'utilizzo di un sistema di valutazione, ampiamente previsto dalla normativa nazionale in materia di controllo delle condizioni economiche di interconnessione, che utilizzi una comparazione con i migliori livelli di prezzo praticato a livello europeo, almeno fino al prossimo completamento del processo regolamentare di definizione delle basi di costo per gli operatori fondate sul metodo LRIC. In base a tale sistema, definito di *benchmarking*, il valore iniziale della terminazione non deve essere superiore a quello di *best practice*, vale a dire quello medio sperimentato nel periodo in corso dai tre Paesi europei con i costi di terminazione più ridotti, corrispondente, nel caso specifico, alla media dei prezzi di terminazione medi applicati in Norvegia, Svezia e Austria, che mostra un livello inferiore a 11 € cent/min. già nel 2002. L'Autorità è pervenuta a valori simili anche utilizzando un secondo test, quello del confronto oggettivo fra il costo della terminazione su rete mobile e le corrispondenti condizioni economiche dell'interconnessione su rete fissa, in base al quale, secondo la prassi accettata dalla Commissione europea, la terminazione su rete mobile non può essere superiore a otto volte la terminazione su rete fissa; considerando il valore dell'interconnessione di rete fissa al più alto livello gerarchico (doppio SGT) proposta da Telecom Italia per il 2002 nei suoi livelli di picco e fuori picco, si determina un intervallo di valori compresi fra i 9,44 € cent/min. e i 12,8 € cent/min., che definiscono i valori massimi di terminazione su rete mobili applicabili in base ai diversi impegni di rete, e nell'ambito del quale si colloca in effetti agevolmente il valore medio sopra definito con il confronto internazionale. In conclusione, l'Autorità ha ritenuto che il valore della componente di terminazione a partire dal 2003, compatibile con un efficiente sviluppo concorrenziale del mercato e orientato al costo del servizio reso, non potesse collocarsi a un livello eccessivamente distante da 11 € cent/min., definibile come *benchmarking* europeo con riferimento ai prezzi di terminazione applicati nel 2002.

In relazione poi alla regolamentazione della componente di *retention* applicata da Telecom Italia, l'Autorità ha ricordato che una stima per eccesso dei costi di rete per tale tipo di chiamata non può superare i relativi costi di occupazione di rete al livello più alto di funzionalità (interconnessione su doppio SGT), dovendosi ritenere marginale l'incidenza di altri costi congiunti, quali i costi commerciali, di fatturazione, ecc.. Pertanto, prendendo a riferimento i valori proposti da Telecom Italia per l'interconnessione su doppio SGT al 2002, pari a 1,65 € cent/min. in picco e a 1,18 € cent/min. fuori picco, l'Autorità ha osservato che il livello di *retention* attualmente praticato da Telecom Italia per le comunicazioni fisso-mobile della generalità dell'utenza,

pari a circa 5,68 € cent/min. e ancora uguale a quello indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel dicembre del 1999, non ha più corrispondenza con i costi sottostanti, e sia quindi suscettibile di ampia riduzione. A tale riguardo, l'Autorità ha sottolineato come una riduzione del suddetto livello offrirebbe uno stimolo adeguato e corretto per l'emergere nel mercato di nuove offerte competitive da parte degli operatori concorrenti di rete fissa, evitando il permanere di offerte inefficienti nel mercato.

Con delibera del febbraio 2003 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fissato il prezzo massimo di terminazione sulle reti degli operatori radiomobili notificati pari a 14,95 € cent/min. e il valore massimo della *retention* applicata da Telecom Italia pari a 4,85 € cent/min⁴².

DIRITTI RADIOTELEVISIVI ED EDITORIA

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha autorizzato per un periodo di tre anni la vendita collettiva dei diritti televisivi relativi alla Coppa Italia, limitatamente ai turni a eliminazione diretta (VENDITA DIRITTI TELEVISIVI), nonché autorizzato, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni, un'operazione di concentrazione nel mercato della televisione a pagamento (GROUPE CANAL PLUS-STREAM). Inoltre, sono state sanzionate due inottemperanze all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (TV INTERNAZIONALE-RAMI D'AZIENDA DI EMITTENTI LOCALI, MTV ITALIA-RAMI DI AZIENDA). Infine, l'Autorità ha effettuato un intervento di segnalazione in relazione al progetto di legge di riassetto del sistema radiotelevisivo nazionale (PARERE SULL'ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA).

VENDITA DIRITTI TELEVISIVI

Nel luglio 1999 l'Autorità aveva deliberato che alcune disposizioni del regolamento della Lega Nazionale Professionisti (associazione a carattere privatistico che rappresenta le trentotto società di calcio iscritte ai Campionati di calcio di serie A e B), che prevedevano la vendita collettiva dei diritti relativi al Campionato di serie A e B e alla Coppa Italia, costituivano una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990. La negoziazione centralizzata dei diritti di Coppa Italia, limitatamente ai turni a eliminazione diretta, era stata invece ritenuta meritevole di esenzione, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90. Tale decisione era stata motivata, da un lato, con gli elevati costi di transazione e l'incertezza che avrebbero dovuto sopportare le emittenti per acquisire diritti i cui titolari sono noti soltanto in un momento molto prossimo all'evento (una volta conosciute le squadre qualificate al turno successivo), dall'altro, con l'esigenza di agevolare la transizione da un sistema di vendita collettiva dei diritti a uno dove larga parte dei diritti sarebbero stati negoziati individualmente.

⁴² Delibera n. 47/03/CONS, del 5 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2003, n. 68.

Nel marzo 2002 la Lega ha trasmesso all'Autorità un'istanza ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, con la quale si richiedeva la prosecuzione della deroga concessa per la vendita collettiva dei diritti relativi alle partite della Coppa Italia anche per le stagioni 2002-2005.

La valutazione di tale istanza è stata condotta considerando come mercato rilevante quello dei diritti televisivi sportivi *premium*. Più specificatamente, l'Autorità ha rilevato come, tra gli eventi televisivi sportivi, ve ne siano alcuni che, a causa della capacità di attrarre una *audience* elevata e di un alto grado di sostituibilità tra di loro, fanno parte di un distinto mercato del prodotto rispetto ad altri eventi sportivi di minore importanza e a spettacoli cinematografici. Sono stati dunque compresi nel mercato dei diritti televisivi sportivi *premium* i diritti relativi ai seguenti eventi: Campionato di calcio serie A e B, Coppa Italia, Coppa UEFA, Champions League, nonché le partite della Nazionale di calcio, il Campionato mondiale di Formula 1 e il Giro d'Italia.

L'Autorità ha quindi ritenuto che la vendita collettiva dei diritti relativi alle partite della Coppa Italia aveva mantenuto le caratteristiche di intesa restrittiva della concorrenza, già accertata nel luglio 1999. Tale intesa, infatti, avendo a oggetto la fissazione in comune delle condizioni contrattuali ed economiche di cessione dei diritti di trasmissione delle singole squadre partecipanti al torneo di Coppa Italia, risultava rientrare nell'ambito del divieto previsto dall'articolo 2 della legge n. 287/90.

Con riferimento alla valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 4 della legge n. 287/90, ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Autorità ha considerato che, in relazione al requisito del miglioramento dell'offerta, la vendita collettiva dei diritti contribuiva a ridurre i costi di transazione, ciò in considerazione della peculiarità della Coppa Italia, caratterizzata da un alto numero di partecipanti (48 squadre) di livello agonistico eterogeneo e dal meccanismo dell'eliminazione diretta. Tale miglioramento dell'offerta avrebbe comportato un beneficio per le emittenti televisive che, nel mercato dei diritti sportivi costituiscono la domanda, in quanto la diminuzione dei costi di transazione e la riduzione dell'incertezza avrebbero consentito a queste ultime una migliore programmazione dei palinsesti. Pertanto, attraverso il miglioramento delle condizioni di offerta alle emittenti, l'intesa in esame risultava suscettibile di aumentare il numero delle partite programmate da queste ultime, a beneficio degli spettatori.

Per quanto concerne l'indispensabilità della restrizione, l'Autorità ha osservato che la vendita collettiva dei diritti della Coppa Italia era da ritenersi proporzionata all'esigenza di ridurre i costi che si sarebbero determinati in presenza di vendita individuale, anche in considerazione della crescente difficoltà incontrata nella valorizzazione del prodotto. La vendita collettiva avrebbe, inoltre, favorito la transizione a un nuovo sistema mutualistico che avrebbe consentito la vendita individuale di una parte significativa dei diritti

(in particolare, i diritti relativi al Campionato di serie A). Il periodo di tre anni per l'autorizzazione in deroga appariva proporzionato agli obiettivi di mutualità che la Lega intendeva perseguire attraverso la vendita collettiva.

Infine, l'intesa tra le società calcistiche diretta alla vendita collettiva dei diritti televisivi della Coppa Italia non è apparsa in grado di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato, in quanto risultavano disponibili per gli acquirenti altri diritti televisivi sportivi *premium* commercializzati da soggetti diversi. Sulla base di tali argomentazioni, l'Autorità ha autorizzato, per un periodo di tre anni, la vendita collettiva, da parte della Lega, dei diritti televisivi relativi alla Coppa Italia; limitatamente ai turni a eliminazione diretta.

GROUPE CANAL PLUS-STREAM

Nel maggio 2002 l'Autorità ha autorizzato, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni, l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione, da parte del gruppo Canal+, della totalità delle azioni della società Stream Spa. In precedenza, nel dicembre 2001, l'Autorità aveva concluso con un non luogo a provvedere un'istruttoria in relazione alla medesima concentrazione (con cui il gruppo Canal+ avrebbe dovuto acquisire il 75% del capitale sociale di Stream), a seguito del ritiro della notifica dell'operazione. La società acquirente, il gruppo Canal+, è un'impresa multinazionale caratterizzata da un rilevante grado di integrazione verticale, essendo attiva nel mercato a monte della produzione e distribuzione di prodotti cinematografici e audiovisivi e nel mercato a valle di servizi televisivi a pagamento in Francia, Belgio, Olanda, Italia, Spagna e nei Paesi scandinavi. In Italia, il gruppo Canal+ opera attraverso la controllata Telepiù Spa, attiva dal 1991 come emittente televisiva a pagamento. Nello stesso settore della fornitura di servizi televisivi a pagamento opera la società Stream, costituita da Stet Spa nel 1993 allo scopo di sviluppare e fornire servizi multimediali interattivi (quali *video-on-demand*, *pay-per-view*, *home banking*, *home shopping*) e controllata congiuntamente dal gruppo The News Corporation Limited (NewsCorp) e da Telecom Italia Spa.

Il mercato sul quale l'Autorità ha ritenuto che l'operazione in esame fosse suscettibile di produrre effetti restrittivi della concorrenza è quello dei servizi televisivi a pagamento. Tali servizi riguardano, in particolare, la trasmissione di programmi criptati che possono essere visionati solo a seguito della sottoscrizione di un abbonamento e dell'installazione delle apparecchiature tecniche necessarie alla ricezione e alla decodifica del segnale. Il mercato di riferimento vede coinvolti, dal lato dell'offerta, gli operatori che offrono agli spettatori, a fronte della corresponsione di un abbonamento, programmi televisivi. La domanda è costituita dagli abbonati, che rappresentano la fonte principale di ricavi per le emittenti a pagamento. In conformità con numerosi precedenti nazionali e comunitari, l'Autorità ha sostenuto che il mercato delle *pay-Tv* costituisse un mercato distinto da quello della Tv in chiaro. Nel

mercato della televisione a pagamento, infatti, s'instaura una relazione economica diretta tra emittenti e abbonati, mentre nel mercato della televisione in chiaro la domanda è costituita dagli inserzionisti pubblicitari che acquistano spazi televisivi per la promozione dei prodotti e non sussiste alcun tipo di relazione economica diretta tra le emittenti e i telespettatori. Da un punto di vista geografico, l'Autorità ha ribadito che per la televisione a pagamento, in conseguenza delle differenze linguistiche e delle diverse preferenze dei consumatori per le varie categorie di programmi, l'ampiezza del mercato risultava limitata all'ambito nazionale.

Negli anni compresi tra il 1998 e il 2001, la dimensione del mercato della *pay-Tv* è raddoppiata in termini di numero di abbonati. In particolare, nel corso del 1999, gli abbonati ai servizi di *pay-Tv* sono aumentati del 51%, nel 2000 del 28%, mentre nell'ultimo anno la crescita è stata del 5-10%. Alla fine del 2001 il numero di abbonati in Italia era superiore a 2,0-2,5 milioni, con un tasso di penetrazione tra le famiglie italiane di poco superiore al 10%. La competizione tra le emittenti a pagamento avviene principalmente sulla base del tipo di programmazione offerta che, per attrarre telespettatori disponibili a pagare un abbonamento, si deve caratterizzare attraverso contenuti che presentano una particolare attrattiva. In tale contesto si spiega la diffusa utilizzazione dell'esclusiva nell'acquisizione dei diritti, strumento che consente alle emittenti di assicurarsi prodotti di cui i concorrenti non possono disporre e di competere soprattutto attraverso la differenziazione del prodotto.

L'Autorità ha ritenuto che l'operazione, così come originariamente comunicata, fosse suscettibile di determinare la costituzione di un monopolio, in capo al gruppo Canal+, nel mercato nazionale della televisione a pagamento, idoneo a comportare una limitazione della concorrenza tale da arrecare un pregiudizio ai consumatori, a causa, in particolare, della possibilità di fissare prezzi elevati e dell'assenza di incentivi a migliorare la qualità e la varietà dei servizi offerti. Sulla base di tali considerazioni l'Autorità ha ritenuto che, in assenza di adeguate misure correttive, la posizione di monopolio acquisita da Telepiù non sarebbe stata intaccata nel breve termine né da nuovi concorrenti, né da modalità alternative di diffusione di contenuti della televisione a pagamento.

Nel corso del procedimento, le parti hanno dato particolare rilievo alla inevitabilità dell'operazione e ciò in ragione della circostanza che Stream sarebbe stata comunque destinata a uscire dal mercato e che, pertanto, sarebbe stata possibile l'applicazione della *failing firm defense*. L'Autorità, valutate le risultanze istruttorie, ha tuttavia ritenuto che le parti non avessero fornito prove sufficienti a dimostrare la sussistenza nel caso di specie dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria per giustificare l'autorizzazione dell'operazione. Sulla base degli orientamenti comunitari in materia, è infatti richiesta la presenza delle seguenti condizioni, le quali devono essere cumulativamente soddisfatte: a) l'impresa di cui è prevista l'acquisizione uscireb-

be in ogni caso dal mercato, entro un breve periodo di tempo; *b*) non sussiste un'alternativa con minori effetti anticoncorrenziali; *c*) la quota di mercato dell'impresa acquisita sarebbe inevitabilmente assorbita dal soggetto acquirente. L'onere della prova circa la sussistenza di tali condizioni grava sull'impresa comunicante. Per quanto concerne il requisito *sub a*), l'Autorità ha rilevato che la Commissione ha sempre ancorato l'accertamento di tale condizione a circostanze certe e univoche, verificando che l'impresa oggetto di acquisizione si trovasse in una situazione che non lasciava margini di dubbio circa la propria imminente uscita dal mercato. Considerato che Stream aveva sempre assolto con regolarità le proprie obbligazioni, l'Autorità ha sostenuto che la situazione di indebitamento in cui si trovava tale società non costituisse un elemento sufficiente per presupporre una sua imminente uscita dal mercato. In merito alla ricorrenza della condizione *sub b*), l'Autorità ha osservato che le parti non avevano assolto l'onere di provare l'assenza di un'alternativa all'acquisto da parte di Telepiù. Infine, è stato ritenuto che non fosse stata dimostrata nemmeno la sussistenza della condizione *sub c*). Le parti, infatti, non avevano dimostrato che la quota di mercato di Stream sarebbe stata inevitabilmente e integralmente assorbita da Telepiù, in assenza dell'operazione di concentrazione.

Le considerazioni sopra esposte hanno pertanto indotto l'Autorità a ritenere necessaria, ai fini di un'autorizzazione, l'individuazione di misure idonee a contrastare il potere di mercato dell'operatore dominante, ulteriori rispetto agli impegni proposti dalle parti. In particolare, con riferimento ai diritti sportivi, le condizioni imposte sono state le seguenti: *i*) per i contratti in corso per la trasmissione criptata a pagamento in modalità DTH, il riconoscimento alle controparti contrattuali, a partire dalla stagione 2003/04 e per ogni successiva stagione, del diritto unilaterale di recesso, senza l'applicazione di penali; *ii*) la rinuncia unilaterale in relazione ai contratti in essere e la non acquisizione per i contratti futuri di tutte le esclusive e protezioni equivalenti ai fini dello sfruttamento dei diritti di trasmissione criptata a pagamento su mezzi trasmissivi diversi dal DTH; *iii*) il divieto di stipulare in futuro contratti di durata superiore ai due anni, con diritto di recesso annuale unilaterale per le controparti, per lo sfruttamento dei relativi diritti, su qualsiasi piattaforma diffusiva. Gli impegni in merito ai diritti sportivi sono stati motivati dall'intento di creare le condizioni per l'entrata nel mercato di nuovi operatori *pay-Tv*, attraverso una drastica riduzione delle esclusive di Telepiù e di Stream, nonché favorendo le condizioni per lo sviluppo di piattaforme alternative rispetto a quella DTH, gestita da Telepiù. Per ciò che concerne i diritti cinematografici, Telepiù ha proposto, così come per il calcio, di assumere impegni volti a consentire la concorrenza potenziale sulla piattaforma satellitare, nonché a renderne disponibile lo sfruttamento su mezzi trasmissivi diversi. Anche in questo caso è stato dunque previsto, rispetto ai contratti in essere un meccanismo di recesso unilaterale in capo alle cosiddette *majors*, che producono e distribuiscono pellicole cinematografiche. L'Autorità ha, inoltre, ritenuto necessario l'adozione di misure di